

*Avv. Danilo Granata*  
Corso Luigi Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100  
Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)  
Tel.: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 23.11.2022,**  
**N. 15665-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL**  
**GIUDIZIO N.R.G. 12416-2022**

Il sottoscritto Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Damiano Di Giovanni, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 15665- 2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 12416-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 12416-2022;
- il ricorso è stato presentato da Damiano Di Giovanni;

Il ricorso è stato presentato contro: a)Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t.; b) Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam, in persona del l.r.p.t ; tutte rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a due controinteressati.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne l'annullamento: 1) la Graduatoria distrettuale definitiva dei vincitori ed idonei al Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Data entry – Corte di Cassazione, nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente; 2) il provvedimento di esclusione del 21.07.2022; 3) la prova stessa nella parte in cui prevede i quiz ambigui indicati in narrativa; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nonché ogni altro atto istruttorio sotteso all'esclusione del ricorrente, sebbene allo stato non conosciuto, tra cui: a. i verbali di formazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; c. gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio.

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di alcuni quiz errati all'interno della prova scritta digitale sottoposta al ricorrente;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Errore nei presupposti, irragionevolezza, illogicità; Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*; Violazione del principio del buon andamento amministrativo; Violazione della *par condicio concorsorum*; Ingiustizia grave e manifesta.

All'esito della prova scritta, il ricorrente ha ottenuto 19.875 punti ; punteggio tuttavia non soddisfacente in quanto – se non fosse stato per la presenza di taluni quiz errati –il ricorrente avrebbe superato la soglia di 21/30esimi e sarebbe stato ammesso al successivo step procedurale.

In particolare, il quesito n. 17 reca la seguente formulazione: *“Di quante fasi consta il procedimento di revisione costituzionale ?”* con le seguenti opzioni di risposta:

1. Tre
2. Cinque (risposta della ricorrente)
3. Quattro (soluzione della P.a.)

Orbene, la P.a. ha rilevato come errore con annessa penalità la risposta individuata dalla ricorrente, ovvero Cinque , indicando come soluzione, ovvero la risposta n. 3, Quattro.

La commissione giudicatrice, nel ritenere corretta la soluzione che le fasi del procedimento di revisione costituzionale siano quattro, è incorsa nel macroscopico errore di espungere il riferimento dell'iniziativa dalle fasi del procedimento di cui all' art. 138, assunto erroneamente suffragato da un rigoroso e stringente criterio letterale, in quanto l'iniziativa non verrebbe letteralmente citata tra fasi di all'art. 138 della Costituzione ma sarebbe da ricondurre esclusivamente alle fasi del procedimento ordinario di cui all' art. 71 Cost., non tenendo dunque conto del carattere “aggravato” del procedimento di revisione. In verità, le fasi del procedimento di approvazione della legge ordinaria di cui agli artt. 71 – 73 Cost. sono esplicitate in quattro fasi, mentre il procedimento di revisione della legge costituzionale, pur non discostandosi da quelle relative al procedimento di formazione della legge ordinaria, aggiunge la fase della nuova, necessaria e

successiva approvazione ad intervallo non minore di tre mesi dei componenti di ciascuna camera. A cristallizzare quanto sopra asserito sul punto è la sentenza n. 10111 del 21.9.2022 con cui il Tar Lazio-Roma, avallando ed accogliendo la tesi odierna.

**Sotto il profilo della cd. prova di resistenza, con il recupero della penalità (+ 0,375) nonché con l'assegnazione del pt. positivo (+ 0,75) sul quiz in questione, il Di Giovanni in relazione alla prova scritta raggiungerebbe il punteggio di 21 e sarebbe quindi idoneo.**

Non solo: anche in riferimento al quesito n. 6 il ricorrente avrebbe dato risposta esatta.

Il quiz così recita “*Fonte primaria per eccellenza è la legge ordinaria statale il cui procedimento formativo consta di quattro fasi che si susseguono in ordine cronologica; la terza fase è quella definita:*” con le seguenti opzioni:

- 1) *Istruttoria*
- 2) *Integrativa dell'efficacia* (risposta data dal ricorrente)
- 3) *Costitutiva* (Soluzione per la P.a.)

Orbene, in questo caso, la P.a. è incorsa in un macroscopico errore, considerato che, come noto, l'iter legislativo è suddiviso nelle seguenti: l'iniziativa; la discussione; la **promulgazione e pubblicazione (e dunque l'integrazione dell'efficacia)**.

Sarebbero 3 o 4 a seconda qualora si considerasse la pubblicazione come fase a sé stante, ma in ogni caso poco cambierebbe ai fini della tesi odierna poiché l'integrazione dell'efficacia inizierebbe con la promulgazione quale terzo step.

In effetti, come risaputo, una volta terminata la cd. navetta, il progetto di legge “passa” al Presidente della Repubblica, il quale entro 1 mese può:

- Rimandare il progetto alle camere;
- Promulgare la legge (cd. fase integrativa) (ovverosia il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina, poi, la pubblicazione e l'osservanza).

Solo dopo la promulgazione, avviene la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale con conseguente entrata in vigore dopo 15 giorni.

**Sotto il profilo della cd. prova di resistenza, con il recupero della penalità (+ 0,375) nonché con l'assegnazione del pt. positivo (+ 0,75) anche sul quiz in questione, il Di Giovanni raggiungerebbe il punteggio complessivo di 22,125 e sarebbe quindi idoneo e ammesso alla fase di valutazione titoli.**

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva

- nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75, previa eliminazione della penalità assegnata ingiustamente, su entrambi i quiz, e per l'effetto ammettere parte ricorrente al successivo step della procedura di concorso.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte sono tutti coloro risultati idonei nell'ambito della Graduatoria della Corte di Cassazione – profilo Data Entry.

#### AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza collegiale n. 15665-2022, pubblicata lo scorso 23 novembre, si precisa che *Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:*

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una

documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 12416/2022) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

#### AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 23.11.2022, n. 15665-2022, sub r.g. 12416/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it), nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 06.12.2022

Avv. Danilo Granata